

Contributi - Amministratore di S.r.l. che svolga anche attività esecutiva e/o organizzativa in azienda - Obbligo della doppia iscrizione (gestione separata - IVS/COMM) - Sussiste - Applicabilità del cd. giudizio di prevalenza - Esclusione.

Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro - 27.04.2012 n. 86 - Dott. Mezzaluna - G.G. (Avv. Pacenti) - INPS SCCI (Avv. Napoletano).

Il cd giudizio di prevalenza fra le varie attività prestate va effettuato soltanto nell'ambito delle attività autonome elencate nell'art. 12, co. 11, del D.L. n. 78/2010, ovvero quelle di commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Invece, per i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, co. 26, legge 16 agosto 1995, n. 335 - tra i quali rientra il lavoro prestato dagli amministratori - l'obbligo di iscrizione e versamento dei relativi contributi non è subordinato al requisito della prevalenza dell'attività, bensì vige in via assoluta e generale, indipendentemente dalla contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali, quali quelle dei lavoratori autonomi, queste sì soggette al criterio della cd. prevalenza.

FATTO e DIRITTO - La controversia ha per oggetto omissioni contributive in relazione alla posizione del ricorrente G.G., amministratore della S. COM S.r.l., esercente attività di servizi di telecomunicazioni aziendali e residenziali, iscritto alla sola gestione separata per l'attività di amministratore e non anche alla gestione IVS Commercianti. All'esito di accertamento ispettivo condotto in data 20/12/2006 dall'INPS nei confronti della società è stata contestata con verbale n. 999 del 24/3/2007 la mancata iscrizione del G.G. alla gestione speciale per la concorrente attività esecutiva/organizzativa comunque svolta all'interno della società e l'istituto previdenziale ha proceduto ad iscrivere d'ufficio il ricorrente nella suddetta gestione speciale, determinando altresì tutta la contribuzione dovuta a decorrere dal gennaio 2002. In conseguenza dell'accertamento e dell'iscrizione d'ufficio, in data 9/12/2008 è stata notificata al ricorrente una prima cartella esattoriale - la n. 051 2008 00336913 80- a cui sono seguite le cartelle n. 051 2009 00087817 21, n. 051 2009 00008264 76, n. 051 2009 00294869 55 e n. 051 2009 0036590539000, con le quali l'INPS ha richiesto il pagamento delle rate relative ai contributi accertati e non riscossi. Avverso ciascuna cartella esattoriale è stato, così, proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo n. 46/1999 e, disposta la riunione dei procedimenti, all'esito della fase istruttoria, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 28/2/2012.

Come già accennato, l'oggetto della presente controversia è la ben nota questione della sussistenza dell'obbligo della cd doppia iscrizione sia alla gestione separata per l'attività di amministratore che alla gestione speciale IVS/COMM per la parte di attività esecutiva/organizzativa svolta all'intero della società. La tesi del ricorrente è che il sig. G.G. si occupava in maniera prevalente della gestione amministrativa della sede operativa di Follonica, con specifiche attribuzioni quale responsabile del personale ivi impiegato. Per tale ragione è stato iscritto alla sola gestione separata per l'esercizio dell'attività prevalente di amministratore, atteso che tale attività è stata per la maggior parte del tempo l'unica svolta e, solamente per un anno, ovvero per l'anno 2004, comunque la prevalente.

L'obbligo di iscrizione alla gestione cd separata ex art. 2 co. 26 L. n. 335/1995, è infatti previsto a carico dei soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e percepiscono redditi derivanti o dall'esercizio abituale di arti e professioni o derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società con o senza personalità giuridica. Al

contrario l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti di cui all'art. 1 commi 202 e 203 L. n. 662/1996, previsto per i titolari o gestori in proprio di imprese, organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, è stato esteso anche ai soci di società a responsabilità limitata che operano nel settore commerciale, in precedenza esclusi in considerazione della mancanza di rischio nella conduzione dell'impresa, legata alla limitazione di responsabilità propria del modello societario. Prima di tale norma, infatti, solo i soci amministratori di società di persone, costituite per l'esercizio di un'attività commerciale, i quali svolgevano all'interno della compagine sociale la propria attività lavorativa in maniera prevalente ed abituale, venivano iscritti alla gestione commercianti.

Il Legislatore è, poi, intervenuto con l'art. 12 co. 11 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010) - norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 208 L. n. 662/1996, nella parte in cui prevedeva, in caso di esercizio da parte dei soggetti innanzi indicati, anche in un'unica impresa, di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di contribuzione obbligatoria, l'iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività esercitata in misura prevalente - stabilendo il co. 208 dell'art. 1 citato si deve interpretare nel senso che *"...le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, co. 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, co. 26, legge 16 agosto 1995 n. 335"*. Sul tema in questione - se il socio di una società commerciale nella forma della s.r.l., il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e allo stesso tempo sia amministratore della società, così riscuotendo uno specifico compenso per la sua attività di collaborazione coordinata e continuativa, sia tenuto all'iscrizione e versamento dei contributi presso le due corrispondenti gestioni previdenziali (quella per i commercianti e quella separata per l'attività di amministratore), ovvero se sia tenuto all'iscrizione presso una sola delle due gestioni, da individuarsi secondo l'attività prevalente - sono intervenute recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1706 del 24/5/2011, depositate in data 8/8/2011, affermando il principio secondo cui *"...la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, co. 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, co. 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'attività prevalente; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa"* (Cfr. Sez. Un. n. 17076/2011, Rv. 618494) (1).

Da ultimo è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2012 che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 12 co. 11° D.L. n. 78/2010 sollevata dalla Corte di Appello di Genova, ha confermato l'interpretazione sopra riportata, precisando che la norma in questione non è censurabile dal punto di vista costituzionale, avendo natura di interpretazione autentica e, quindi, natura retroattiva.

Questa breve ricognizione normativa e giurisprudenziale dimostra che il cd giudizio di prevalenza fra le attività prestate, va effettuato soltanto nell'ambito delle attività autonome elencate nell'art. 12, co. 11° sopra citato, ovvero, commercianti, artigiani e coltivatori diretti. L'espressa esclusione dall'ambito di operatività della normativa dei rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, co. 26, legge 16 agosto 1995, n. 335, tra i quali rientra il lavoro prestato dagli amministratori, sta a significare che l'obbligo di iscrizione e versamento dei relativi contributi alla gestione previdenziale in questione - obbligo non subordinato al requisito della prevalenza dell'attività bensì vigente in via assoluta e

generale - scatta ogni qualvolta si sia in presenza di determinati redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assimilabili a redditi da lavoro dipendente (amministratori di società, lavoratori a progetto ecc.) e ciò indipendentemente dalla contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali, tra le quali quelle dei lavoratori autonomi, viceversa soggette al criterio della cd prevalenza.

Nel caso di specie è emerso che il ricorrente non si sia limitato a svolgere l'attività di amministratore, ma abbia svolto anche attività esecutiva e/o organizzativa, rientrando come tale nell'obbligo di iscrizione alla gestione IVS/COMM. Un primo dato probatorio di tale circostanza si trae dalle stesse dichiarazioni rese agli ispettori da G.G. in data 20/12/2006 allorché ebbe a dichiarare di essere uno dei soci della società e di occuparsi prevalentemente della gestione della sede di Follonica sin dalla data di costituzione della società (cfr. doc. 2 fascicolo resistente). In cosa consistesse la gestione della sede di Follonica viene chiarito dalle dichiarazioni rese dai dipendenti che evidenziano la presenza quotidiana del G.G. in Azienda, il rapporto diretto e di coordinamento dell'attività dei dipendenti, quale per esempio la concessione di ferie e permessi. In particolare la teste F.M. ha precisato che l'attività della sede di Follonica era coordinata dal G.G., il quale, pur non occupandosi direttamente delle attività svolte dal personale da lui dipendente- operatrici del call center, agenti che si recavano presso le aziende preventivamente contattate dal call center e addetti a seguire i contratti già stipulati- si "*...occupava di coordinare e monitorare che tutte queste attività venissero regolarmente svolte da tutti gli impiegati*".

Il vero ruolo del G.G. emerge dalle dichiarazioni rese da M.M., anch'egli socio della società, il quale a precisa domanda sui rispettivi ruoli, ha ammesso che essendo soci le rispettive funzioni, amministrative e commerciali, erano interscambiabili (cfr. verbale dell'1/6/2010). E' proprio questa interscambiabilità il punto centrale della questione e questo ruolo ambivalente ben si collega a quanto riferito dai dipendenti della sede di Follonica circa l'attività di coordinamento esercitata dal G.G. sulla loro attività, ancorché da loro esercitata autonomamente.

Da quanto sopra esposto si ricava, a parere di questo giudicante, la fondatezza della pretesa contributiva esercitata dall'INPS con le cartelle esattoriale opposte, con conseguente rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

(Omissis)

(1) Vedi q. Riv. 2011, pag. 135